

27096

TRIBUNALE DI NAPOLI  
1ª Sezione Lavoro e Prov.  
Feccola n. 8  
Richiede: Paparo  
Xerografia: GRATIS  
(art. 10 l. 11/6/78 n. 583)  
Napoli **20 DIC. 2005**  
Il Cancelliere

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, previdenza ed assistenza, nella persona del dott. Edoardo Cilenti, ha pronunciato all'udienza di discussione del 18.11.2005 la seguente

**SENTENZA**


Nella causa, iscritta al n. 9345/2004 del ruolo generale affari contenziosi, vertente

**Tra**

Il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco p.t., sig. Vincenzo Figliola, dom.to per la carica presso la casa comunale ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n.207, dall'avv. Aldo Starace, che lo rappresenta e difende, procura alla lite in atti,

**OPPONENTE**

**E**

 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Paparo e Claudia Piccolino, presso lo studio delle quali in Napoli, alla via Toledo 156 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,

**OPPOSTO**

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 149/ 18.1.2005.

28588

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI**

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 11.03.2005, il Comune di Pozzuoli ha chiesto la revoca dell'ingiunzione emessa dal Tribunale di Napoli in suo danno per il pagamento disposto in favore dell'opposto a titolo di indennità di vacanza contrattuale. A sostegno dell'opposizione, il Comune di Pozzuoli ha dedotto che il CCNL del comparto degli enti locali del 1994-1997, all'art. 2 comma sesto ha così stabilito: << Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità , secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993... Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52 commi 1 e 2 del D.lgs. n.29 del 1993>>. Secondo l'opponente ente pubblico la lettura combinata del dato contrattuale con la norma di legge sopra richiamata indurrebbe a ritenere che le singole amministrazioni non possano in via autonoma corrispondere alcun anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali, dal momento che la concessione di tali acconti sarebbe

*M*

subordinata alla stipula di un nuovo accordo, previsto sia dall'art. 2 del CCNL 1994-1997, sia dall'art. 52 del D.Lgs n. 29/1993, e alla previa stipulazione di un accordo a livello nazionale tra l'Aran ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui è demandato il compito di quantificare gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva con l'indicazione di quelli da porre a carico del bilancio dello Stato e di quelli da porre a carico delle singole pubbliche amministrazioni. Tale conclusione sarebbe confermata anche dall'art. 2 comma sesto del nuovo CCNL, sottoscritto in data 01.04.1999.

Si è costituito l'opposto ed ha posto in evidenza che l'art. 2 comma sesto del CCNL di comparto del 1995 ha previsto un diritto soggettivo perfetto, certo, determinabile nel suo ammontare e pienamente esigibile da parte di tutti i dipendenti al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, a differenza di quanto stabilito dall'art. 2 comma sesto del CCNL 01.04.1999, che ha invece espressamente previsto la necessità di altro accordo al fine della erogazione del diritto in questione.

Alfodierna udienza, la causa è stata decisa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve pertanto essere respinta nei sensi di cui in motivazione.

L'art. 52 commi primo e secondo del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29, nella formulazione antecedente a quella dell'art. 48 del D.lgs. n. 165/2001, così disponeva: << 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978 n.468, e successive modificazioni ed integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art.12 della legge 5 agosto 1978 n.468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 45 comma 4.-

1bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui all'art.1.

2. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.>>.

L'art. 2 comma sesto del CCNL di comparto del 06.07.1995, ha stabilito: << Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art.52 commi 1 e 2 del D.lgs n.29 del 1993.>>.

Invece, il testo dell'art. 2 comma sesto del CCNL di comparto dell'01.04.1999, così recita: << Dopo in periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste per l'accordo sul costo del lavoro del 23.07.1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt.51 e 52 commi 1.,2,3 e 4 del D.lgs n.29/993>>.

La norma di legge prevede la quantificazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva del settore pubblico, ed essa ha un rilievo sostanziale, ma la determinazione delle risorse deve essere poi riportata, ai fini del suo rilievo esterno, nel contratto collettivo del comparto.

La norma in questione, in altri termini, stabilisce che i vincoli ed i limiti di spesa pubblica per la contrattazione collettiva devono trovare allocazione espressa nella contrattazione stessa, non essendo opponibile al datore di lavoro eventuali lacune dei bilanci dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. Altrimenti il legislatore non avrebbe previsto il comma secondo dell'art. 52 del cit. D.Lgs.n.29 del 1993, così come formulato: sarebbe stato più semplice affermare il rilievo esterno immediato dei documenti della contabilità pubblica.

In tale contesto, la contrattazione collettiva del comparto ha sancito un diritto soggettivo perfetto, quello della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il periodo in questione, quello antecedente alla stipula del CCNL del 1999, all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale si applica la procedura delle norme in questione. La disposizione contrattuale, a differenza di quella del 1999, non prevede la necessità della stipula di un nuovo accordo per l'erogazione dell'emolumento, bensì richiede che la determinazione degli oneri sia stata effettuata in sede di contrattazione collettiva. Siccome nella presente sede tale determinazione non è stata effettuata né dal primo contratto collettivo, quello del 1995, né dal successivo di rinnovo, occorre stabilire se la indennità in questione sia dovuta o meno.

A parere del giudice, la somma richiesta è dovuta. In tale senso, convergono due argomenti: in primo luogo, il diritto è sorto, non si tratta di far venire in essere in epoca successiva un coelemento della fattispecie acquisitiva; in secondo luogo, le parti collettive non hanno trasposto in sede di contrattazione collettiva la quantificazione degli oneri, rendendo inopponibile alle parti stipulanti l'eventuale mancanza di fondi pubblici. La previsione contrattuale stabilisce un diritto soggettivo perfetto dei dipendenti alla indennità di vacanza contrattuale, mentre la procedura di cui all'art. 52 Dlgs 29/93 (ora 48 165/2001) attiene soltanto alla erogazione della indennità e non alla sua determinazione, e non può vincolare la mancata corresponsione.

L'opposizione è quindi infondata.

Le spese di lite vanno a parere del giudice compensate, attesa la natura prettamente interpretativa della presente controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, previdenza ed assistenza, nella persona del dott. Edoardo Cilenti, pronunciando all'udienza del 18.11.2005 sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Pozzuoli nei confronti di [REDACTED] così provvede:

- a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo, che dichiara esecutivo;
- b) compensa interamente fra le parti le spese di ingiunzione e di opposizione.

Napoli, li 18.11.2005

Il Giudice



IL CANCELLIERE

*Diego Crapello*

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 28 NOV. 2005

IL CANCELLIERE